# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N.497)

# DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio (GIOLITTI)

di concerto col Ministro del Tesoro (COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1964

Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.C.O.)

Onorevoli Senatori. — Con la legge 30 luglio 1959, n. 616, concernente disposizioni relative all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura, venne, tra l'altro, stabilita la concessione a favore dell'I.S.C.O. medesimo — allo scopo di consentirne il raggiungimento delle finalità istituzionali — di un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato dell'importo di lire 100.000.000.

Tale contributo, all'epoca rispondente alle allora più limitate necessità di funzionamento dell'Istituto, si è, però, andato appalesando via via sempre meno adeguato alle reali esigenze finanziarie dell'Ente stesso— quali concretamente manifestatesi nel corso dello svolgimento della sua attività operosa— a grado a grado che l'I.S.C.O., superata la iniziale fase della sua generale organizzazione e della predisposizione dei programmi di lavoro, ha affrontato nel vivo i notevoli problemi connessi alla realizzazione dei compiti che gli sono propri.

E, in effetti, a cagione sia della progressiva espansione dei campi di indagine sui quali l'Istituto ha dovuto, con l'approfondimento dei suoi studi e delle sue ricerche, allargare la sfera della propria attività, sia dell'incremento della consistenza numerica del personale, conseguita al cennato aumento del volume del proprio lavoro, sia infine, dell'aumento degli oneri incontrati tanto per condurre a termine le proprie indagini, quanto per spese generali e di amministrazione, quanto per quelle relative alla retribuzione del personale (sotto il duplice riflesso dell'aumento dovuto all'incremento numerico dei suoi dipendenti e dell'adeguamento degli stipendi che si è reso necessario effettuare), il predetto contributo annuo statale è divenuto, presentemente, del tutto insufficiente al soddisfacimento delle normali esigenze funzionali dell'Isti-

In relazione a quanto innanzi, si è ritenuto opportuno predisporre il presente disegno di legge con il quale si provvede ad elevare il contributo annuo da 100 a 200 milioni di lire.

## LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

Il contributo annuo, concesso all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.C.O.) con legge 30 luglio 1959, n. 616, è elevato da lire 100 milioni a lire 200 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1963-64.

#### Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1963-64, con riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 359 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.